

te sentimento si è, che la mutazione da noi fatta non si
dovea ne si potea fare, e aggiunte, che egli non si sottos-
crisse al decreto fatto dal Revo'so D. Gio. Zerte in cui si
concedeva il mutare i panni, perche non potè legittimare
la sua coscienza. Averei anche parlato a voce col M. R. P.
Gaetano M.^a da Bergamo l'anno scorso, come co' mia lettera
scritta da Genova l'avea prevenuto, ma come le si-
gnificai con altra mia scrittura, se non mi inganno da Reg-
gio di Modena, non potè conseguire un tal mio desiderio
perche al passiar che feci da Milano ~~exactly~~ nell' aprile dell'anno
scorso, trovai con mio dolore capitata quivi la lette-
ra circolare in cui si dava il funebre avviso della di lui
morte: benchè poi morte fatta da santo religioso coll'ero-
cizio in tutta la sua lunga infermità, di tutte le virtù
che in tanti suoi volumi avea insegnato, come nell'anni
detta circolare si diceva. In tanto io vedo di ritornar
quanto prima in Trova e baciare le mani, e prego la P. S.
M. R. di ricordarsi di me: D. Sagrifi in nel mentre co' piena
anima e rispetto passo a affermarvi.

Epistol. 17.

Agitazione di Padri per la mutazione fatta: Si se-
dano co' leggere la Bolla di Gio. XXII. che da uno si cofirma
Catanzaro 16. gbre 1755. Al Padre ~~M. R. P.~~ a D. Equale
la curia delle Spirito: sia sempre colla P. S. R. Bisogna dire Padre

Carrissimo che la dimora in Reggio della P. S. R. fosse opera truce
di Dio; bisognando forse a innettere spalla in dilatar maggior
mente la sua gloria eterno, e fuori la religione a sopprimere
la P. S. R. che già li M. R. N. si sono persugi in Capito, che
non si poteva tirare avanti la composizione del panno gentile, e
andavano perorando le maniere come potessero coonestare, senza
distinzione i panni gentili, le loro coscienze. Quando ecco cadde
in pensiero al M. R. N. di vedere col propri occhi, e di leggere le
Bolle pontificie; e dopo d'aver letto quanto dice Clem. V. per
di leggere la Bolla di Gio. XXII. nel tomo 6. del nostro Bullario
a carte 93. e considerando domaticamente, che allora un Conci-
lio ha il suo vigore, quando o v'interviene il Papa, o altro di
suo permesso, così ha pensato esser succeduto a quei Padri nel
Capitolo in cui si decretò la mutazione delle lane nella nostra
Prova: cioè che decretarono essi la mutazione suddetta non auto-
ritate propria, ma di Papa Giovanni XXII. che da loro tutta la
facoltà di fare, e disfare come vogliono così nel vestire come in
ogn'altra cosa nell'ordine, cioè in Prova. E pure Padre carrissimo
non si badò che detta Bolla fu dal medesimo Giovanni revocata;
ed ancorche esidesse non ha vigore. Per ciò ne ho fatto uno scrit-
to e col questi ordinario l'ho mandato a questo M. R. N.
pregandolo per l'amor di Dio che si benignasse secondare l'inten-

5
vone del S. Padre, ed ho scritto medesimo parra leggere la V. S. R.
e pregare ancora detto M. R. V. di parrire quanto ha conce-
pito per opera del Signore ed a Esfuzion dell' inferno, che vorreb-
be dare alla Provincia di Reggio l'ultimo, e finale oracolo, rimem-
pendo di respecti umani chi dovea gridare il primo che s'ossen-
vayse la regola ad litteral, et sine glossa. Io vedo che Dio feli-
cita cod. M. R. a segno evidente che lo vuole exaltato per pro-
muovere maggior. la sua gloria.

Mi disse il M. R. V. N. che li Padri ancorche fusero capaciati che
vi sia scrupolo hanno stabilito di scrivere al Papa per dispensa
piu tosto che dismettere i panni gentili, e cio per non apparire jo-
curelli al mondo. Ed anche per questo pregò la V. S. R. di farre
parola co' cod. M. R. a perire che a chi favorisce la detta di-
spensa? non alla regola per esser privilegio religioso, non alle
coscienze, perche possiamo osservare la regola dretamente, e non
dobbiamo allargarla con cento, e mille sollecitudini in procurar li-
mosine, in cercare per vendere & consumando i Religiosi fuori del
Chiostro buona parte del tempo, quando che se si rimettono i panni
ruffici si può attendere al coro e fare ogni officio con ordine non
pagando piu i Governi come pagano, cavando la lana che da S.
Maestri, e quella che sia ^{ha} per limosina in Provincia come dicono li Maestri
de' Lanifizi. E per non apparire jocurelli si potrebbero fare tre o
quattro pezzi di panno ruffico, e di esso s'incominciarebbono a

vestire li. Stretti, ed altri di noi Sacerdoti, che si vogliono, e così senza ninno del secolo che s'accorge, potrebbe soddisfare all'uno e all'altro - E li Padri M. R. si vestirebbero all'ultimo, lo che avverrebbe dopo dieci, o quindici anni. Se poi ~~non~~ giudicheranno altrimenti facciano come vogliono. Preghiamo noi Dio che l'illumini nel mentre co' suoi profonda riverenza resto co' G. D. I. S. M.

Epistola 146.

Si risponde alla confutazione che uno fece della Bolla di Giovanni XXII. e si dimostra esser in tutto vigore: e niente opposti alle determinazioni di Clem. V.

Reggio 7. Xbre 1757. Al ~~Padre~~ ^{Padre} M. R. Fr. Gualdo
Non ho potuto prima rispondere alla binnomia della V. S. R. perche giunge in tempo in cui eravamo qui occupati ne' spirituali esercizi - Adesso che si sono gia terminati rispondo niente essermi tanto a cuore quanto che rifiorisca in Trova la perfetta osservanza delle nostre santissime leggi, e per promuoverla non risparmierei ne a fatiche ne a disaggi; e circa le nostre vesti tratterei con sommo ardore tutta la rozzezza e vltia per esser conformi quanto è possibile al S. Padre, ed osservare esattamente lo che ci prescrive i nostri Statuti. Tutta volta allo scritto gia mandato dalla V. S. R. circa la Bolla di Giovanni XXII. con sua buona pace, non pare che le ragioni da lei addotte per istruarla dal suo vigore non sieno troppo sufficienti.

Dice V. P. R. che l'istesso Giovanni abbia revocato pria di morire quanto decretato anza contro il cap. Exiit, et Exiit. Ma come ciò può dirsi se detta Bolla esiste autentica in corpore juris, e per giunta io so si legge alcuna autentica revocatoria? Non deve mai la legge certa stimarsi abrogata, se l'abrogazione non è certa ugualmente. Dunque se la esistenza di detta Bolla è autentica, la revocatoria non autentica: non può la Bolla per questo perdere il suo vigore. Forse chi dice aver revocato Giovanni la Bolla, voleva dire dell'opinione dal medesimo sostenuta circa la visione beatifica delle anime dopo morte, che dovesse differirsi sino al giorno del giudizio: qual opinione vicino a morte fu da lui rigettata confessando la contraria sentenza per vera come s'ha preso il Rainaldi all'ann. 1334. n. 37. Oppure parlava della Bolla circa il dominio delle cose nostre, revocata da Innocenzo di Giovanni.

Ma V. P. R. da per concessio non essersi revocata tal Bolla: e con tutto ciò sostiene non esser noi tenuti ad osservarla per molte ragioni, quali da me si riducono alle seguenti.

La prima perchè emanata 199. anni prima della nostra Riforma

La seconda perchè derogata da Clemente VII. e Urbano VIII nell'atto stesso che quelli ci separò dagli Osservanti, e quelli ci dichiarò figli di S. Franco.

La terza perchè dalle nostre Costituzioni non accettata, anzi rigettata nell'atto stesso in cui s'accettarono le Bolle Exiit, et Exiit.

La quarta perchè contro quella vi è la prescrizione non essendosi per più secoli di essa sentita, la nostra Religione

La quinta perchè manca a detta Bolla di Giovanni il raso excomunicato

Queste ragioni io dissi non mi pajono concludenti come si vede dalle seguenti risposte.

Alla prima dico che la legge per quanta secoli prima fusse stata emanata obbliga sempre. Non abbiamo noi tante leggi canoniche, e civili che obbligano i Cristiani d'oggi, ancorchè quelle leggi d'antichità vantino piu di mille anni?

Alla 2. si niega che l'esser noi separati dagli Osservanti e dichiarati figli di S. Francesco Deroghi gravato la bolla di Giovanni. Queste son cose disparate, e sconnesse; poichè Giovanni comanda solo che i sudditi nel vestire ubbidiscano a' suoi Prelati, e che tornino all'Ordine i Zelanti fuggiaschi. Il ritorno all'Ordine riguarda quei Apostati che sotto specie di zelo fomentavano scismi. Ma non per questo proibisce per sempre potersi fare riforme nell'Ordine Minoritano, qualora fusse necessario per la perfetta osservanza, e s'avesse la necessaria licenza della sede Apostolica: come infatti successe nella nascita della nostra Religione. La ubbidienza poi a' Prelati legittimi intorno al vestire non fu mai controversa dall'Ordine nostro, ne da Pontefice alcuno condannata. Con tutta dunque la separazione nostra dagli Osservanti resta intatta e inhabita la bolla di Giovanni, ne derogata in modo alcuno ne anche indirettamente. Non opponendosi in conto alcuno alla 2.^a Riforma

Alla 3. tutto si niega - Le Costituzione rigettano le bolle rilassative della regola. La bolla di Giovanni non dispensa, nè rilassa, ma dichiara sol. la regola: dunque è ammessa espressamente dalle Costituzione in quella clausola reterate in cui protestano

D'accettare le Sposizioni de' Pontefici.

Alla 4. Si vieta tal prescrizione. La nostra Religione non ha mai operato contro la Bolla di Giovanni. L'aver ordinato che i Frati si servano de' propri panni, quello non è rigettare la Bolla, è anzi accettarla; poiché la Bolla non comanda proprio vesti, ma ad comette a' Superiori. Determinare sulla vita di esse / cosa che fece ancora Clemente V nel c. Exivi / Gio. punitum. eseguiscano le Costringioni, perche determinano come Superiori la vita de' nostri panni. Però non comandaci che in questo avessero le Costringioni determinate quella vita come necessaria ex vi precepti, ne siegue che i legittimi Successori, essendo il caso dubio possano dilatarle, o rettarle il grado di vita della vita prefisso dalle Costringioni; e stabilire una vita meno rozza, ma che però non ci renda trasgressori della regola: come infatti non mai ci rende finche l'eccesso non sia certamente contro la Regola.

All'ultima rispondo che le Bolle Pontefiche non han bisogno di Exequatur competendo al solo Pontefice de jure divino determinare res fidei et morum. Or la Bolla di Giovanni è Pontefica, perche spiega res morum, cioè quando si peccati o non si peccati da' Frati nelle vesti. Secondo. Ne anche le Bolle di Nicolò III. e Clem. V. hanno regio exequatur. e chi dirà per questo che quelle non vigent? Tongo essendo i Frati minori obbligati con modo speciale alla Sede sono in coscienza tenuti ubbidirle, ancorche i suoi decreti non abbiano un tal regio Exequatur, ciò s'intende qualora volesse il Pontefice esser ubbidito ad ogni conto etia senza regio exequatur.

come pruova il P. Bernardo da Bologna nella esposizione che fa
della nostra Regola.

Questo a me pare intorno la Bolla di Giovanni. E per avventura
avrò nella seguente risposta preso qualche gran chio, perchè la det-
tori come sul dirsi all'impiedi, non avendo avuto tempo di studiar
vi. Ma questo basta a potermi correggere, e ritrattare senza taccia
se mai in qualche cosa mi conoscessi per aver fallito. Concludo
adunque, che il rizeg preso dalla P. S. R. di mettere in dubbio la
Bolla Cornificia, e nuoce più tosto alla causa, e non è troppo lo-
desole. Meglio si farebbe a mio giudizio consultar detta Bolla
col cap. exivi, e credo che non solo è possibile, ma per anche
farsi con tutta verità; inètere l'istesso Giovanni riferisce
nella sua Bolla, le parole di Clemente; ne le riuoca; ma le
resguarda come alla sua decisione niente opposte, e in tutto
concordi. Anzi par che non facci altro che di commentare, e
spiegare le parole di Clemente. Tanto m' occorre in risposta
della sua Obiezione, prevenendole che quanto finora ho io avan-
zato: basta solo alla Bolla di Giovanni se vigeat o no; non
avendo avuto di mira di eccitare altre controversie. E mi fac-
comando alle sue S. Orazioni.

Epist. 19.

Si discorre da uno su la Bolla di Giovanni XXII.

Caranzano 21. Xbre 1757. Il P. Anzetto a P. Eguale
La risposta della P. S. R. intorno all' evidenza della Bolla di P...

Giovanni XXII. ed altre circostanze da me espresse tutta un
a dovere, ed do non ho che rispondere, se si parla obiective, non
subjective, e se V. P. parla di legge positiva non negativa. E
vero che d.^{ta} Bolla sia obbligatoria in quanto che s'attrova
in corpore juris, non però, *consideratis longiterrandis*, le
circostanze de' luoghi, e tempi non va così ma tutto al con-
trario. Poiché una legge positiva emanata in un luogo ob-
bliga in un altro non obbliga, in un tempo obbliga, in un
altro no, e questo in due modi, primo per il fine del Legis-
latore, qual cessante cessa la legge, secondo per la prescri-
zione *inter presenty* sino alli dieci anni, *inter absenty* sino
a 40. anni parlando di legge ecclesiastica positiva. Onde per
lasciar le molte leggi cessare che potrei addurre registrate in
corpore juris, abbiamo li sagri canoni che con tutto rigore
ad ogni peccato prescrivono la penitenza di quadragesima in-
tere in pane ed acqua, e adesso si sono dell'intento miti-
gare, rimettendosi la chiesa alla prudenza de' Confessori
Et tamen sunt in corpore juris - e parlando in particola-
re della Bolla di Papa Gio. XXII. sono a dire oltre a
quanto ho detto, che bisogna riflettere al tempo in cui fu
emanata detta Bolla. Al tempo dico, è stato quando tutto
l'Ordine era scorsolto: onde per riunirlo, e metterlo in per-
fetto casò in intorno al vestire povero e vile, emanò la det-
ta Bolla combinatoria col precetto, e scomunica. Tanto che
se non visse stato alcun disordine tale Bolla non si sareb-

be emanata: e così nelle Provincie sarebbe rimasta inabile
la detta congruendia, e condizion. della patria, quale tiene
ragione di Torre di precetto negativo che obbliga semper et ad
semper arzo il precetto della Regola che i frati si vestano di
vestimenti vili: quale istra non s'ha da intendere obiective
ma subiective, secondo si pratica ne' luoghi ove sono edifi-
cati i Conventi come già si spiegò in Capitolo alla M. R. G. fi.
rispore: Adunque se cessante sine cessat lex, vale anche a
dire per noi Cappuccini, che essendo hic et nunc in osservanza
perfetta della Regola, come erano quei Padri antichi prima
che fosse emanata la d.ª bolla di Papa Giovanni. Bisogna
dire, che non ci obbliga ad altro se non se alla congruendia
e condizion della Patria presentata da Clem. V. e specialmen-
te nella nostra Provincia ove non vi sono altre lane rustiche,
restando la medesima bolla subiective per noi Cappuccini
come se non fusse emanata; quantunque registrata in cor-
pore iuris obiective come li sacri canoni, obligatoria in quel
tempo in cui fu emanata = Ch'è quanto vorrebbe dire la
P. S. R. in risposta della mia, cioè che sia meglio conciliar
detta bolla col capitolo LXV, mentre l'istesso Giovanni vi-
denise nella sua le parole di Clemente, ne le rivoca &c. Se
dunque la P. S. R. così l'intende, che bisogna in autentica
del vero investigar più ragioni? Faci lei Rev. un
scritto come le spirerà il Signore, ed il S. Padre che ren-
dà per disimpegno ^{di Dio} di Dio, per confutare il demonio per in-

venuta della Provva per la sicurezza di noi tutti, e per lo
distogliamento delle lane Gentili, per il di cui adempimento do
che sono il più miserabile impiegherò tutto il mio debolo del
mio spirito come fanno tutti gli altri a differenza di pochi
simi amici della polizza, e morbidezza che con pretebri inuti
li che dirà il mondo: e no' pensando che dirà Vddio nella val
le di obsafat ed in guati di morte quando no' si potrà re
fuggire ne scappare, vanno tali seminando pjanie. Ed do
ne ho visto il miracolo in Capitol, perche quando mi credev
che tutti s'avesero a rivolbare contro me, senza dir parola
di lamento dicevano: La Provincia volle che ci vestissimo di
panni fini, in appresso vuole che ci vestiremo di panni rusti
ci faccia come vuole, che noi volentieri ci vestiremo. Anzi
molto che prima erano appassionati l'ho inteso dire, ben
volentieri ci vestiremo. Volejse Dio che si innegessero i fini. E
per no seguendo la dismissione nulla succede di male.
Lo rimetto al suo job, nel mentre mi offro. Le invio certi
scritti che potranno bisognare

Epistol. 20.

Si ^{certa} approva per licita la mutazione dei panni
quando i gentili anche vili in questi paesi

Reggio 17. Gennaio 1756 Al P. Arcivescovo di S. Egidio.
Ho letto quanto nel due scicchi s'è cominciato a comunicarmi la

209

V. S. R. ma nel leggerlo mi è venuta in mente una ragione, che
a me sembra valere a quicquid. La V. S. R. dice non poter noi
ubbidire a' Superiori nella mutazione de' panni, perchè contro la
regola manifestamente; ed è manifestamente contro la regola per-
chè dichiarano i Pontefici esser tenuto i Frati minori a vestirsi se-
condo la consuetudine, e condition della Patria. Or in quest'ultimo
egli sta l'equivoco. Altrò è vestirsi secondo la consuetudine, e con-
dition della Patria, e altrò è vestirsi di quel panno che secondo la
consuetudine, e condition della patria possono stimarsi vile. Noi non
siamo tenuti al primo, ma solamente al secondo, conforme lo dice l'
idem Clem. V. *Utilitatem autem vestium... illud intelligi debere dicimus*
quod secundum consuetudinem vel conditionem patrie debeat quantum
ad colorem panni, et genus vestium merito reputari: Quindi è che
non obstante qualunque costume, o condition de' paesi contraria,
possiam mutar vestito, senza transgredir la regola, purchè nelle
vesti si conservi la virtù. e la ragione si è, che non siamo tenuti a
vestirci secondo la consuetudine, o condition della Patria, come s'
è detto, ma solamente a vestirci di quei panni, che secondo la
consuetudine, o condition della patria, o sia secondo l'uso, o l'in-
dole del paese possono meritamente stimarsi vili. Fin qui pare
evidente il discorso per esser chiaro il testo di Clemente. La
congruenza per tanto anche a me pare chiara. Ma prima d'
apportarla ricavo dal testo del Pontefice, che la virtù a noi coman-
data non è la superflua, la sovrana, l'extrema, o con qual al-
tro vocabolo si vestirega: è anzi soltanto una virtù positiva

senz'altro aggiunto. Basta dunque, che nelle nostre vesti vi sia la virtù da doverlo, per esser leciti secondo Clemente V. la mutazione.

Ov' questa virtù in che mai consiste? in due cose, dice l'istesso Pontefice, nel colore, e nel prezzo del panno. Se dunque i panni gentili e nel colore, e nel prezzo ritengono da doverlo la virtù non mi concede la P. S. R. che ci siano leciti? Vediamo intanto se la ritengono.

I panni gentili hanno un color ^{moroso} semplice, e naturale - qual virtù e semplicità maggior di questa? Ritengono dunque quanto al colore la virtù. Ma in quanto al colore ed al prezzo la ritengono? Parre anche di sì. Quanto mai egli costa il vestimento moderno d'un Cappuccino? A me sembra che co' sei o sette scudi di spesa può vestirsi ognun di noi di panni gentili. E sette scudi non sono un prezzo basso per vestir di panno un Religioso? Che sia un prezzo basso, e vile. Lo mostra la consuetudine, e condizione della Patria; poiché ne' nostri paesi, e forse in tutti i luoghi e terre della Nova a vestirsi un Uomo interamente di panno no' mai gli basterà il prezzo di sette scudi; e se gli basta sarà forse la cagione, che non si veste di panno, ma di tela, o capricciola; o arbaycio. O pure che non si veste interamente di panno come noi, ma si farà di panno qualche solo giuppono. Se va così: dunque i panni gentili ritengono ancora la virtù in quanto al prezzo. E perciò secondo Clemente par de possiamo licitamente ritenerli.

Dirà qui forse V. P. R. che vedendoci di lana rubica minore et a
 la spesa: e perciò comparati i panni gentili co' ruscii sono pre-
 ziosi. Ma io rispondo che noi non siamo obbligati al vilissimo
 o al più vile; ma solamente al vile. Non dice la regola né il Con-
 tefice: *Summa vilitas, major vilitas, maxima, notabilis, possi-
 bilis vilitas*: dice schietto et nudo: *quoniam ad colorem panni
 et pretium vilitas merito reputari*. Vada dunque che i panni
 gentili vili siano nel colore, e nel prezzo; e se bene non siano
 né vilissimi, né più vili, il precetto della regola sarà sempre
 salvo. Se dunque i panni gentili hanno tal viltà, non us è
 ragione che debba condannarsi per trasgressori della regola se
 noi l'averemo; e perciò la maggiore de' panni non c'è ille-
 cita. Questa è la conseguenza che se ne deduce: quale per
 meglio apparire mettiamo l'avvegimento in forma.

I panni vili nel colore e nel prezzo sono leciti a Frati Mi-
 nori. I panni gentili sono vili nel colore, e nel prezzo:
 dunque sono leciti a frati minori. La maggiore è certa per-
 che espressa dalla regola stessa, e dalla Clementina. Si pruo-
 va la Minore.

Quelli son panni vili nel colore, e nel prezzo che viteranno un
 color semplice, e naturale; e se vuole ancora che viteranno un
 color morto, e oscuro; non già brillante, ed allegro. E in
 quanto al prezzo quelli son panni vili per cui vestirci po-
 ciò si spende, o pure, che valgono tanto in circa quanto

sogliono spendere le genti Baye per vestirsi di panno in questi paesi. Or così sono i panni gentili. Hanno un color naturale e molto, e insieme poco costano; giacche più dovrebbe spendere qualunque persona in questi paesi a potersi in conveniente vestirsi di panno: dunque si conchiude che i panni gentili siano usi. E se la conseguenza si mette in dubbio, anche in tal caso è lecita la mutazione, perché ne' dubj s'ha da ubbidire. Tanto più che la virtù non consiste in indivisibili.

Restare una difficoltà, ed è che se bene si salvi la regola, si trasgrediscono però le Costituzione, quali comandano di vestirsi de' più usi, rozzi, e disprezzati panni che comodamente aver possiamo nella Trova. A questo rispondono alcuni negando l'antecedente, perché i panni gentili sono i più usi che qui aver possiamo. Parrà questo uno sproposito, mentre sono gli arbasci più usi aycaj de' panni gentili. Ma si risponde, che gli arbasci non sono panni, ne vengono sotto nome di panno, e dovendosi fare la comparazione, questa non si fa mai co' cose d'altro genere. Si compara Predicatore co' Predicatore per vedersi chi è più eloquente, non già Predicatore con Artista. Così per vedersi la virtù del panno si ha da confrontare panno con panno, non già panno con tela, o panno con arbascio. Volendo dunque le Costituzione, e i Pontefici che ci vestiamo di panni non già d'arbasci, per vedersi la virtù de' panni, s'hanno i gentili da comparare con

altri panni. Or comparati i panni gentili cogli altri panni
 si vede che occupano quasi l'infimo luogo tra le specie tutte
 de' panni; e in quanto al colore, e in quanto al prezzo.
 E ungue sono i più vili di tutti, e vedendoci di essi, le co-
 ditazioni ancora sono in salvo. Ciò si conferma coll'uso delle
 altre Provè; poiché in tutte le Provè vi sono Tabani di Ma-
 rinari, ed arbayci, e fratanto usano tutte panni gentili, e
 nel tempo stesso panni più vili / se non vogliamo condannar-
 le tutte per trasgredirici delle Coditazioni / la ragione si è
 che i panni gentili che usano sono i più vili rispetto alle al-
 tre specie di panni, quantunque rispetto agli arbayci che non
 sono panni, non siano più vili.

Questa risposta però par che abbj dello spiritoso, e per ciò io
 la riferisco, ma non l'adotto. La riferisco perché corre quel
 verso ogni pietra aiuta la fabbrica: no' l'adotto poi perché non
 tutto quello che splende egli è oro: ne ogni argomento tenuto che
 verisimile egli è vero. Quindi rispondo alla proposta difficoltà
 che le coditazioni obbligandoci ad una massima virtù, ci obbli-
 gano ad una cosa più nobile, e più perfetta di quanto obbli-
 ga la regola: onde la regola ci prescrive vestimenti vili; le co-
 ditazioni ce li prescrivono nobilissimi. E se bene io vorrei arden-
 temente, che fussero da noi le Coditazioni esattamente
 però non obbligandoci a peccato, è assai meglio ubbidire a
 Superiori che ci comandano la virtù, e l'uso de' panni

gentili, che ad grave perembazione per ossequiare ricalcinare.
 E tanto più che intorno al vestire essi soli devono averne la
 cura come comanda la regola - e circa la virtù del vestire al
 diloro giudizio dobbiamo acquerirci come ci comandano tutti i Pon-
 tefici. Che se noi ributeremo ch'isa? il d. Padre riproverà per
 indiscreto il nostro zelo, e la nostra rischizione per restardennia.
 e passeremo pericolo di precipitare in qualche abominabile scisma
 ne sappiamo se avremo virtù e spirito per resistere alle perse-
 cuzioni, giacche Dio non assiste a chi per prognazione, o di
 propria volontà va per incenerare la persecuzione, e non aspet-
 ta più tosto che gli vengha da se.

Confermo questo mio sentimento di dover ubbidire nelle circostanze
 presenti co' quello del M. R. P. Gaetano M.^a da Bergamo autore
 celeberrimo per le tante opere che mandò alla luce. A questo
 Padre sonni io sin da 12 Luglio 1751. quando si stava agitando
 per la mutazione de' panni, domandandogli il suo parere: ed
 egli rispose: circa il primo punto per gli abito; avendo dichia-
 rato Nicolò III. Clem. V. ... e Gio: XXI. ... che il giudizio pra-
 tico della qualità, e virtù del panno s'appartiene a Superiori
 Maggiori incaricate sopra di ciò le lor coscienze, e dovendosi te-
 nere in questo l'uniformità, come dicono le Costituzione, a me
 pare che debbano i zelanti ubbidire, essendo sicura nella ubbi-
 dienza la d'bro coscienza - e per quante ragioni essi adducano
 non bastano a render laudevole ne l'impegno ne il zelo, che
 può degenerare in uno scandaloso, e abominabile scisma.

come s' hanno alore infinite esperienze. Non è questo zelo secundum scientiam. E perchè a tal risposta non mi quietai, reghiacai altra lettera informandolo meglio dello stato della questione ma egli rispose sull' istesso tenore in data li 31. 46bre 1751. dicendo: Circa il Sacrificio le ragioni addotte da zelanti co' principj riputati certi possono esser bastevoli a suscitare un rispettabile scisma, ma non per aggregare i sani, e rimoverli dall' ubbidienza. Li principj certi cessano di esser certi per alcune circostanze occorrenti, delle quali il giudizio è riservato a Superiori ne' saggi Canonici. Ed i Superiori non son tenuti a dire il perchè delle loro ordinazioni. Non stimarsi in sicuro chi ubbidisce, non chi recalcitra co' pretesti di zelo.

Di piu pensando che da Bologna nell' 46bre del 1754. m' informai anche dal P. Bernardo da Bologna se licitamente potessi ritornare in Troia e usare quivi i panni gentili; ed egli giudicando che avessi riprovata la fatta menziona come illecita, mi disse però che non era sì chiara illecita, che fusse peccato l' ubbidire: e che perciò no' m' era proibito il far ritorno.

Tutto questo ho voluto significare alle P. S. R. forse possiamo quietarci. benchè poi lo sottopongessimo alla censura de' di lei R. e d'ogn' altro, non volendo per quanto ho detto esser responsabile ne agli uomini ne a Dio. Mi raccomando al Signore specialm. ne' S. Sacrificj, e mi resto.

E pitt. 21

Si riprende l' Autore perchè si sforza approvare per

lecita la mutazione
 Casanovo 2 Feb. 1758. Il P. Ansderto a Fr. Squalle.

Quando scrive la V. S. R. a me in questa ultima lettera alli 17 di Gennaio, il tutto butta a terra il P. Bernardo da Bologna con una lettera in data li 6. Luglio 1757. di che gliere acciudendo copia per vedere che non si parla in concavo luogo. Padre Carissimo se volessimo porre a filosofare anche la S. Sede con argomenti, e conseguenze: al certo che nulla si proverebbe con evidenza avendo solo infallibile la certitudine. E però della medesima S. Sede si seny deficit, sola fides sufficit. Voglio dire V. S. R. forma argomenti, e cava conseguenze per persuadere a me che io mi uniformassi, quando che lo già mi sono uniformato sin dal principio, ancorche fosse contro la regola & in aver fatto le mi proteste così in Roma come in Pavia: e tali proteste a me bastano per non incorrere nel la trasgressione sudetta; essendo vero che alli Superiori fu data la facoltà di vestire li dati, e così intorno alla vilta in quanto al colore, come in quanto al prezzo del panno, in edificazione non in destruzione: vilta agere e inutilia pretermittere. Sicche postomani viene un altro Protte, e raccolto un buon numero di Capicolanti aderenti al suo genno fa un' altra supplica, che sia più a proposito la frandina negra, che portano i Padri Conventuali, che il panno che attualmente usiamo di più minor prezzo: adunque si faccia la mutazione spiccando a lor capriccio la regola e le dichiarazioni de' B. N. P.

27

tefici, giacchè le Costituzioni non obbligano a colpa veruna. E
pure non sa la V. S. R. che il dispreggio loro è grave peccato?
e ne si possono dispensare, o mutare senza licenza del Papa essen-
do confermate. Che però il dispreggio non è solamente il dire do-
non vogli' osservare le costituzioni non facendo conto di esse
Ma Santa Padre carissimo, che chi le trasgredisce fosse conape-
vise della trasgressione, ed invece di emendarsi proseguisse la
trasgressione medesima: come facciamo noi colla mutazione dell'
abiti senza niuna dispensa, invece di ritornare al piano anti-
co rustico, come già prescrivono le medesime Costituzioni si
protegue in Trova la trasgressione delle medesime coll'uso del
panno gentile: come può questo giustificare la V. S. R. Io no'l
so. Non parlo del danaro che si spende in focchia, che oltre
quello di S. M., Dio guardi, vi vogliono seicento sejsanta
scudi ogni anno, oltre le spese in mantenere i Laminij quan-
doche poco, o nulla si spendeva avendola per limosina, e
se no si ritornarebbe ad primitivum mi dice questo Sr. Serafino
da Taverna Maestro, che nulla si spenderebbe. Bastandoci la
limosina che dona S. Maesta: e quella lana rustica, che si ha in
Trova da Benefattori. Io pensavo che V. S. R. avesse impugnato
la spada per difendere la Regola le Costituzioni, e le dichiarazioni
de' Somi Pontefici, non che non si vdeyse ingerire, come ne
avvegimento dal volermi disingannare, che lo abbia errato in
oppormi alla decisione & quandoche tal decisione non vi sia